



## PROTOCOLLO D'INTESA

tra

**L'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza**

e

**L'Associazione della Croce Rossa Italiana**

## L'AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

### E

## L'ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA

**Vista** la legge 12 luglio 2011, n. 112 recante "Istituzione dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza";

**Visto** il D.P.C.M. 20 luglio 2012, n. 168 "Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112;

**Vista** la Politica della Gioventù della Federazione Internazionale delle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, approvata nel corso dell'ultima Assemblea Generale della IFRC;

**Tenuto conto** della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959;

**Vista** la Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia del 20 novembre 1989;

**Vista** la Convenzione Europea sull'esercizio dei Diritti dei minori ratificata con legge n. 77 del 20 marzo 2003 ed entrata in vigore il 1° novembre 2003;

**Visto** il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 17, recante Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), con il quale le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce rossa (C.R.I.) sono state trasferite all'Associazione della Croce Rossa Italiana (C.R.I.), costituita con atto notarile del 29 dicembre 2015;

**Visto** lo Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana del 29 dicembre 2015;

**Visto** che ai sensi dei sopracitati decreto legislativo e Statuto, l'Associazione è persona giuridica di diritto privato, di interesse pubblico ed è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario, nonché posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica;

**Visti** i sette Principi Fondamentali del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, adottati dalla XX Conferenza Internazionale della Croce Rossa;

## **PREMESSO**

**Che** l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza (di seguito indicata come Garante):

1. opera a favore dell'attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e delle altre norme nazionali e internazionali in materia;
2. lavora coordinandosi con i Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, ove attivi;
3. favorisce il lavoro in rete con i soggetti istituzionali e del privato sociale a diverso titolo coinvolti in attività per l'attuazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti;
4. promuove l'ascolto e la partecipazione dei minorenni come modalità per l'esercizio dei loro diritti;
5. diffonde buone prassi realizzate sul territorio, favorendo lo scambio delle esperienze.

**Che** l'Associazione della Croce Rossa Italiana:

1. nello svolgimento delle sue attività d'interesse pubblico e nel perseguimento dei propri fini istituzionali, può favorire lo svolgimento di attività di formazione e ricerca;
2. attraverso i suoi volontari, a livello territoriale, promuove attività di sviluppo per il potenziamento dei diritti dei minorenni, delle persone migranti, delle loro famiglie e di tutte le persone;
3. tutela la salute e la vita, implementando attività e progetti di assistenza sanitaria e di tutela e promozione della salute volti alla prevenzione e alla riduzione della vulnerabilità individuale e della comunità, incoraggiando l'adozione di misure sociali, comportamentali che determinino un buono stato di salute;
4. interviene in aiuto e sostegno dei soggetti vulnerabili, in sintonia con le esigenze ed i bisogni emergenti dalla situazione reale e dalle contingenze di spazio e tempo;
5. diffonde a livello nazionale ed internazionale i valori dell'amicizia e della leale collaborazione, incomparabile via di cooperazione;
6. contribuisce a formare cittadini attivi del domani, facilitando l'empowerment del singolo individuo e delle comunità;
7. diffonde i Principi fondamentali di Croce Rossa, i Valori umanitari, e promuove attivamente la diffusione di una cultura della nonviolenza e della pace;
8. diffonde lo spirito e la motivazione al volontariato giovanile;

## **LE PARTI, CIASCUNA PER QUANTO DI COMPETENZA, CONVENGONO:**

### **Articolo 1**

(Premesse)

Le premesse, gli atti menzionati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **Articolo 2**

(Oggetto/Finalità)

Il Garante e l'Associazione della Croce Rossa Italiana intendono instaurare una collaborazione per l'attuazione/svolgimento di azioni comuni per la promozione, la protezione dei diritti e la partecipazione dei bambini e degli adolescenti attraverso la realizzazione di percorsi, iniziative, studi, ricerche, attività di educazione, formazione e informazione

### **Articolo 3**

(Obblighi dell'Associazione della Croce Rossa Italiana)

L'Associazione della Croce Rossa Italiana si impegna, nei limiti delle effettive possibilità di bilancio, a:

- realizzare proposte progettuali, iniziative di interesse culturale, educativo e di sensibilizzazione rivolti alla fascia minorile della popolazione ed ai minori stranieri non accompagnati (MSNA);
- diffondere la cultura del volontariato e della solidarietà verso gli altri attraverso una comunicazione idonea ed adeguata al mondo giovanile;
- attivare la propria rete territoriale di intervento sociale e di *advocacy*;
- collaborare, diffondere e sostenere le attività dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, così come dei Garanti regionali.

## **Articolo 4**

(Obblighi del Garante)

Il Garante si impegna, nei limiti delle effettive possibilità di bilancio, a:

- proporre e intraprendere, d'intesa con la parte, campagne di comunicazione e di sensibilizzazione nonché progetti formativi;
- favorire e sostenere la divulgazione, attraverso i propri canali istituzionali, delle iniziative che verranno intraprese dalla parte in attuazione del presente Protocollo;
- promuovere e supportare presso il Governo proposte e iniziative di legge sulle materie oggetto del presente Protocollo.

## **Articolo 5**

(Obblighi comuni)

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Associazione della Croce Rossa Italiana si impegnano a garantire la massima diffusione di questa intesa, dei suoi contenuti, delle iniziative conseguenti.

Si impegnano inoltre a prevedere e realizzare percorsi ed iniziative comuni, sulla base di un programma di lavoro annuale che verrà definito e monitorato dal Tavolo permanente.

## **Articolo 6**

(Istituzione di un Tavolo permanente)

E' istituito un Tavolo permanente, composto in pari numero dai rappresentanti designati dall'Associazione della Croce Rossa Italiana e dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza che:

- svolgerà un monitoraggio periodico sull'attuazione del presente Protocollo;
- procederà alla verifica periodica dello stato di attuazione degli obiettivi individuati;
- promuoverà la cooperazione tra i soggetti istituzionali e non, a diverso titolo coinvolti;
- predisporrà incontri di confronto e di coordinamento tra gli operatori delle due Istituzioni;
- favorirà lo scambio delle buone prassi, delle analisi e dei risultati raggiunti.

## Articolo 7

(Componenti del Tavolo permanente)

Il Garante e l'Associazione della Croce Rossa Italiana individueranno due delegati per ogni parte.

## Articolo 8

(Durata)

Il presente Protocollo ha validità di anni tre dalla data di sottoscrizione e può essere modificato e integrato in ogni momento, d'intesa tra le parti, e rinnovato alla scadenza.

## Articolo 9

(Modifiche e rinvio)

Le parti potranno integrare o modificare in ogni momento e di comune accordo il presente Protocollo.

Per tutto quanto non previsto dal presente atto si rinvia alle norme vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, 21/7/2017

Autorità Garante per l'Infanzia e  
l'Adolescenza

La / Il Garante

Filomena Albano



Associazione della Croce Rossa Italiana

Il Presidente

Francesco Rocca

